Accordo di collaborazione per la realizzazione, nel mese di settembre 2023, di interventi integrati di sicurezza urbana denominati "Serata in sicurezza 2023" per la prevenzione dell'incidentalità stradale nel territorio della Città metropolitana di Milano

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano - 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile, dott. Fabrizio Cristalli

F

i seguenti Enti capofila, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali: Albairate, Cologno Monzese, Cormano (capofila di Bresso, Novate Milanese), Corsico (capofila di Buccinasco), Legnano (capofila di Arconate, Cerro Maggiore, Canegrate, Dairago, Nerviano, Pogliano Milanese, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona), Magenta (capofila di Abbiategrasso, Bareggio, Pregnana Milanese, Ossona, Santo Stefano Ticino, Vanzago), Milano, Peschiera Borromeo (capofila di Mediglia, Pantigliate), Pieve Emanuele (capofila di Siziano), Rho, Rozzano, San Donato Milanese (capofila di Locate di Triulzi, Carpiano, Opera, San Donato Milanese), San Giuliano Milanese, Trezzo sull'Adda (capofila di Busnago, Città Metropolitana di Milano), Senago, Unione Adda Martesana, Unione I Fontanili;

Premesso che

la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" prevede che Regione Lombardia promuova, ai sensi:

- dell'art. 1, comma 3, il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- dell'art. 3, comma 1, lett. a), la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali
 e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle
 competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia
 amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero
 territorio;
- dell'art. 5, comma 1, lett. a), anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;

Considerato che

Regione Lombardia, a decorrere dal 2003, promuove, con esito positivo, in particolare per la concreta riduzione dell'incidentalità stradale, nonché per l'accrescimento di esperienza e

professionalità, la pianificazione di operazioni congiunte o anche solo coordinate tra gli operatori delle polizie locali, da eseguire sul territorio regionale per interventi di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza urbana;

Ritenuto

- opportuno, in considerazione dell'efficacia, consolidatasi negli anni, dei suddetti interventi coordinati di polizia locale, in continuità con l'azione di accrescimento della sicurezza, riproporre tale iniziativa, denominata "Serata in Sicurezza 2023", da svolgere sul territorio della Città metropolitana di Milano, con riferimento al quale i dati ISTAT, relativi all'annualità 2021 evidenziano una maggiore incidentalità stradale rispetto all'intero territorio regionale;
- altresì opportuno concentrare tali operazioni nelle ore serali dei giorni 8, 9, 15, 16, 22 e 23 di settembre 2023, nella fascia oraria indicativamente compresa tra le ore 22,00 e le ore 04,00, salvo specifiche esigenze territoriali ed operative;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto dell'accordo

 In attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano a realizzare uno specifico piano di servizi e controlli straordinari, serali e notturni, ulteriori a quelli ordinari. In particolare, tali attività hanno l'obiettivo di intensificare la presenza della polizia locale per i controlli di polizia stradale, implementando la propria pianificazione e tenendo conto delle indicazioni Prefettizie.

ART. 3 Ambito Territoriale

 Il personale delle Polizie locali degli Enti locali, Parti del presente accordo, e quello dei Comuni di cui sono capofila, potranno operare, previa apposita comunicazione alla competente Prefettura, sul territorio degli enti indicati nella progettualità, prescindendo i confini territoriali dell'ente di appartenenza ed in relazione alle attività volte a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.

ART. 4 Obblighi a carico degli Enti locali

- 1. Ai fini del presente accordo, gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione a progettualità sviluppate sulla base delle specificità e bisogni del proprio territorio, ai sensi dell'art. 2, con attività di prevenzione e controllo, nonché interventi di polizia stradale, in particolare per svolgere controlli volti a prevenire e sanzionare comportamenti non conformi al Codice della Strada, per quanto attiene, soprattutto, alla guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope ed alla velocità pericolosa.
- 2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano:

- ad impiegare, per la realizzazione degli interventi, adeguate risorse umane e strumentali, anche al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori e della popolazione, disponendo per tali servizi un congruo numero di operatori;
- a dare tempestiva comunicazione alla Regione, entro le ore 10:00 dei giorni 10, 17 e 24 settembre 2023, successivi allo svolgimento dei servizi effettuati, dei relativi risultati operativi, attraverso le modalità che saranno successivamente specificate dall'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale di Regione, nelle indicazioni operative di dettaglio.

ART. 5 Obblighi a carico di Regione Lombardia

- 1. Regione Lombardia si impegna a:
 - promuovere la collaborazione tra i Comandi di polizia locale aderenti all'accordo e in sinergia con la Prefettura di Milano competente per territorio, al fine di ottimizzare il grado di efficacia della prevenzione e dei controlli e favorire la collaborazione con le Forze dell'Ordine in base alle indicazioni della Prefettura stessa, alle quali il presente accordo viene trasmesso;
 - coadiuvare gli Enti aderenti, per orientare efficacemente gli interventi delle Polizie locali nel controllo delle aree individuate;
 - garantire supporto giuridico e tecnico-amministrativo per tutti gli atti conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 6 Modalità e durata dell'accordo

- 1. I servizi di polizia stradale, oggetto del presente accordo, si-dovranno essere svolti nelle ore serali dei giorni 8, 9, 15, 16, 22 e 23 di settembre 2023, nella fascia oraria indicativamente compresa tra le ore-22,00 e le ore 04,00, salvo specifiche esigenze territoriali ed operative.
- 2. L'accordo si attiva alla data della sua sottoscrizione e i suoi effetti si concludono, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2023.

ART. 7 Aspetti economici

1. Per l'attuazione del presente accordo, la Regione concorre riconoscendo agli Enti sottoscrittori, in qualità di capofila, un contributo pari a euro 182.237,06 per il sostegno dei i-costi del materiale per eseguire i test qualitativi non invasivi, al fine di acclarare lo stato di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti ed i costi per l'incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti nelle operazioni, la cui attività si aggiunge ai normali impegni di istituto e ordinari. Il contributo è erogato solo dopo positiva valutazione della rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate al seguente art. 8.

ART. 8 Rendicontazione

- 1. Gli Enti sottoscrittori dovranno rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti, entro e non oltre lunedì 16 ottobre 2023, inviando la prescritta documentazione via PEC all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.
- 2. La rendicontazione dovrà consistere nella produzione di apposita relazione amministrativa, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei servizi svolti e dei risultati conseguiti, congiuntamente ad un format contabile fornito dall'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale di Regione, contenente le ore effettuate, per singolo operatore di Polizia Locale, e l'importo da retribuire, comprensivo degli oneri riflessi.
- 3. In caso di rendicontazione di importo superiore a quanto preventivato e impegnato, sarà riconosciuta la spesa indicata in sede di presentazione della scheda di adesione. In caso di rendicontazione di spesa inferiore al preventivato, sarà riconosciuto quanto effettivamente speso e certificato dall'Ente.

ART. 9 Nomina dei referenti tecnici dell'accordo

- 1. Le Parti designano, quali referenti tecnici per l'attuazione del presente accordo:
 - per Regione Lombardia:

il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale;

• per gli Enti sottoscrittori:

i rispettivi Comandanti di Polizia Locale.

ART. 10 Trattamento dei dati personali

1. Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuno per le proprie finalità istituzionali, Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Regione Lombardia: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza e Protezione Civile

Per l'Ente locale: il legale rappresentante o un suo delegato